

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Milano

RICORSO

In favore di:

- Mirabile Paola, nata a Vaprio d'Adda il 6 luglio 1978, residente in Via Macallè n.17, Monza, c.f. MRB PLA 78L46 L667V, rappresentata e difesa, come da delega in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it) e dall'avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W, fax 02/796409, P.E.C. alessandro.basilico@milano.pecavvocati.it), i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni alla casella P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it, ed al n. fax del Prof. Avv. Vittorio Angiolini 02/796409, con elezione di domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14, ricorrente;

contro

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

e nei confronti di

- **Mureddu Franco**, nato a Monza il 17.11.1974, c.f. MRD FNC 74S17 F704V, residente in Via G. Marconi n.7 piano T, Capriate San Gervasio (BG);

per l'annullamento, previa idonea cautela,

- degli esiti e del mancato superamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 14 dicembre 2016 per la Classe di concorso A028 – Matematica e scienze del “*Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016*”;

- della griglia per la valutazione della prova orale della classe di concorso A28 adottata dalla Commissione di cui all'allegato 1 al verbale n.12 del 10 settembre 2016, nonché del provvedimento USR Lombardia 27.09.16 n. 17008;

- del verbale della Commissione n.15 del 22 settembre 2016, ad oggi non conosciuto dalla ricorrente, dei relativi contenuti nonché di tutti i criteri adottati per la attribuzione della ricorrente alle Sottocommissione per la prova orale, nonché di ogni atto presupposto o connesso;

- della comunicazione USR Lombardia del 27 settembre 2016 di convocazione della ricorrente alla prova orale, limitatamente alla mancata menzione della Sottocommissione alla quale la ricorrente è stata assegnata per la prova orale;

- del Decreto USR Lombardia 18.10.2016 n.2986 con il quale si è nominato il Prof. Sala Valerio quale membro aggregato per le competenze di informatica e del Decreto USR Lombardia 8.11.2016 n.3107 con il quale si è ritenuto che la Prof.ssa Ghislanzoni Marina fosse in possesso dei titoli per l'accertamento delle competenze di informatica;

- delle valutazioni e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla prova orale sostenuta dalla ricorrente per la Classe di concorso A28 – Matematica e Scienze, ivi compreso il verbale n.43 dello svolgimento della prova orale del 14 dicembre 2016 e la griglia delle valutazioni e dei punteggi attribuiti alla ricorrente per la prova orale;

- della graduatoria relativa alla Classe di concorso A028 – Matematica e scienze (per la Regione Lombardia) del “*Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016*”, pubblicata in data 7 febbraio 2017, del relativo Decreto di approvazione USR Lombardia n. 571 del 6 febbraio 2017 e dell'allegato elenco;
- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

Fatto

Con Decreto 23.02.2016 n. 106 prot. del MIUR è stato bandito il “*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*”.

In particolare, per quanto qui rileva, è stato composta ai fini del reclutamento la Classe di concorso A28 – Matematica e Scienze per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con riferimento a questa classe di concorso il Decreto MIUR n. 106 / 2016 - All.1 ha messo a disposizione per la Regione Lombardia 915 posti.

Visto il numero dei candidati alla classe di concorso A28, l'USR Lombardia ha provveduto alla formazione e nomina di due sottocommissioni con Decreto 619 del 16.06.2016.

La ricorrente si è candidata per la classe di concorso A28 – Matematica e Scienze, per la Regione Lombardia, e ha superato la prova scritta (punteggio 33,3 normalizzato a 24,98) e la prova pratica (punteggio 9 su 10) con la Seconda Sottocommissione.

A questo punto, secondo quanto sarebbe stato stabilito in un verbale mai conosciuto dalla ricorrente (verbale n.15 del 22 settembre 2016, richiamato nel verbale della prova orale) per la prova orale è stata assegnata alla Prima Sottocommissione (Presidente Panzeri Anna, Commissari Ghislanzoni Marina e Frigerio Anna Bruna).

Con Lettera USR 27 settembre 2016 la ricorrente è stata convocata per sostenere la prova orale, nella quale non è menzionata la Sottocommissione alla quale era stata attribuita per la prova orale.

La prova orale è stata sostenuta in data 14 dicembre 2016, e non è stata superata dalla ricorrente, avendo conseguito un punteggio di valutazione inferiore a punti 28/40 (punti 23/40).

Questa prova orale è contestata nella sua legittimità, sotto plurimi profili.

In primo luogo, la griglia adottata dalla Commissione per la prova orale non considera in alcun modo la valutazione della “lezione simulata”, che invece è la principale parte della prova prevista dal Decreto MIUR 95/16.

Inoltre, la Commissione ha proceduto ad elaborare una griglia di valutazione con una ponderazione illegittima, irragionevole e inadeguata del punteggio assegnabile, in base alla quale ai candidati poteva essere attribuito un punteggio complessivo di non sufficienza anche per prove orali che avessero ottenuto la sufficienza in tutti e cinque i sottoindicatori valutati.

In secondo luogo la Commissione, dopo avere ricevuto la rinuncia all’incarico da parte del membro aggregato per le competenze di informatica, non ha nominato un altro aggregato, ma con nota 8.11.2016 ha affidato gli accertamenti per informatica ad uno dei commissari membri effettivi, il quale, evidentemente, non poteva detenere dette competenze, che avrebbero precluso la precedente nomina di un membro aggregato per informatica, ai sensi di quanto prevede l’art.2 del DM 96/2016.

Va considerato peraltro che il commissario effettivo al quale sono state affidate le valutazioni per la informatica era già membro della Commissione sin dal 31 agosto 2016, ovvero da data precedente sia alla nomina che alla rinuncia del membro aggregato per la informatica; e non deve neppure essere sottovalutato il fatto che a questo punto per le competenze di informatica alcuni candidati sono stati esaminati da un membro aggregato appositamente nominato, mentre altri sono stati esaminati da un membro effettivo della Commissione.

Infine, la ricorrente dopo essere stata assegnata alla Seconda Sottocommissione per la prova scritta e pratica, è stata assegnata alla Prima Sottocommissione per la prova orale, in forza peraltro di un criterio di assegnazione mai pubblicato e ad oggi non conosciuto; con la conseguenza che la ricorrente è venuta a conoscenza della Sottocommissione alla quale era stata assegnata (e dei relativi membri, che la avrebbero valutata) solo il giorno in cui si è presentata per sostenere le prove orali.

Gli atti dell'amministrazione vengono impugnati per i seguenti motivi.

In diritto

Primo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art.7 comma terzo e quarto Decreto MIUR 95/2016; art.12 comma primo del DPR 487/1994. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione irragionevole, contraddittoria e illogica. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.

L'art. 7 comma terzo lett.a-b del Decreto MIUR 95/2016 prevedeva una prova orale composta da *“una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute”* (35 minuti massimi) e da successive *“interlocuzioni con il candidato, da parte della Commissione, sui contenuti della lezione”* (10 minuti massimi).

Il successivo comma quarto disponeva altresì che la prova orale *“valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e*

progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

In contrasto con quanto prevedono le citate disposizioni del Ministero, la griglia di valutazione adottata dalla Commissione ignora totalmente la valutazione di una "lezione simulata"; tanto è vero che nei cinque indicatori della griglia non risulta la minima menzione di una valutazione riferibile a una "lezione simulata".

La Commissione, piuttosto, ha elaborato una griglia concentrata su un sistema di valutazione che aveva per oggetto l'esame della "padronanza discipline" (0-10 punti), nonché la capacità di una loro "trasmissione" (0-10 punti) le competenze per "progettazione didattica" (0-10 punti), per "Uso TIC" (0-5 punti) e "lingua straniera" (0-5 punti).

Al punto centrale della valutazione, che secondo il Decreto MIUR doveva concentrarsi sullo svolgimento di una "lezione simulata" e sulla esposizione interlocutiva dei relativi contenuti, non è stato concesso né un indicatore, né una voce all'interno di altri indicatori, né il minimo punteggio.

E questo comporta il contrasto della griglia rispetto alle indicazioni contenute nella regolamentazione ministeriale della procedura, oltre che illegittimità sia per totale sottovalutazione della lezione simulata sia per sproporzione del punteggio attribuito a tutti gli altri indicatori, con carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Qualunque fosse la griglia della Commissione, logica e diritto avrebbero imposto che nello svolgimento delle prova fossero rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ministeriale, ivi compresa la valutazione di una "lezione simulata".

In ogni caso, la Commissione non ha concesso alla candidata di esporre "una lezione simulata", che secondo le indicazioni ministeriali doveva costituire il

nucleo centrale delle valutazioni della Commissione (cfr. art. 7 comma terzo lett.a-b del Decreto MIUR 95/2016).

La Commissione si è invece concentrata su interlocuzioni e valutazioni che hanno avuto ad oggetto la progettazione didattica e il relativo possibile percorso.

Quanto sopra provoca una sostanziale illegittimità delle valutazioni svolte; sul punto si richiama altresì il precedente di cui alla **Ordinanza cautelare TAR Lombardia Milano, Sezione Terza, n. 14/2017 del 11.01.2017**, resa con riferimento proprio alla prova orale della stessa classe di concorso A28.

Come è peraltro facilmente percepibile, l'esposizione di una lezione simulata e la interlocuzione sui suoi relativi contenuti si differenzia notevolmente da una interrogazione che verte sulle competenze relative a un percorso formativo o alla sua progettazione.

Il Percorso didattico si riferisce alla fase di progettazione didattica, con distinzione fra saperi da insegnare dai saperi in linea generale, al fine di costruire nel discente conoscenze, abilità e competenze. Il percorso didattico è costituito dai seguenti elementi: Titolo, Contesto (la classe, la sua composizione, individuazione dei BES ,territorio, stili di apprendimento), Prerequisiti, Obiettivi, Metodologie, Tempi, Strumenti, Spazi e Setting, Fasi del percorso didattico, Verifiche e Valutazione con anche il Compito di realtà, Interdisciplinarietà, eventuali Attività di recupero.

La lezione invece è una parte del percorso didattico, è svolta con la classe e in un tempo limitato (massimo due ore). Quindi la lezione, in quanto simulata, implicava che la candidata potesse scegliere quali fossero i contenuti relativi alla traccia estratta da spiegare in una lezione, aggiungendo una parte introduttiva sulle metodologie didattiche. La lezione quindi non è una fase di progettazione, ma è il momento in cui si mettono in atto da parte del docente le attività progettate di quella particolare unità nell'ambito di un percorso più ampio e articolato.

Notasi bene, in ogni caso, che anche stando al limitato e del tutto illegittimo ambito di indagine attuato dalla Commissione le valutazioni espresse sono carenti e contraddittorie.

Per “Padronanza discipline” la Commissione ha attribuito il punteggio di 6, che corrisponde ad una conoscenza sufficiente ma con “*pochi collegamenti interdisciplinari*”.

Questa valutazione è tuttavia chiaramente contraddetta e smentita dal fatto che a pag. 23 della proposta presentata alla prova orale dalla ricorrente risultano previsti almeno cinque collegamenti interdisciplinari (a Matematica, Arte, Storia, Musica, Francese e ad un contributo antologico specifico).

Per “Progettazione didattica” la Commissione ha attribuito il punteggio di 6, che corrisponde ad un percorso didattico progettato “*in modo poco articolato*”.

Questa valutazione è tuttavia contraddetta e smentita dal fatto che la proposta presentata alla prova orale dalla ricorrente era notevolmente articolata (ripartita in contesto, prerequisiti, obiettivi, metodologie, strumenti, materiali e spazi, fasi del percorso didattico - più lezioni progettate utilizzando canali comunicativi e metodologie diversificate - collegamenti interdisciplinari, verifica e valutazione, attività di recupero, bibliografia e sitografia).

D'altra parte, la valutazione della Commissione non ha in alcun modo considerato il fatto che la progettazione didattica proposta dalla ricorrente era concepita anche in considerazione di “*esemplificazioni corrette in contesti personalizzati*” (per le quali la griglia di valutazione esprimeva punteggi superiori al 6).

E' chiaro che questa esemplificazione del progetto didattico ben avrebbe potuto essere adeguatamente valutata a fronte della esposizione di una lezione simulata, che come si è detto non è stata concessa dalla Commissione; ma anche volendo prescindere da questo profilo, occorre in ogni caso rimarcare

che la ricorrente aveva proposto pure la metodologia Jigsaw, metodologia orientata anche alla personalizzazione dell'apprendimento mediante strategie che facilitano l'emersione negli studenti di abilità sociali, responsabilità individuali, leadership condivise e revisione di gruppo.

In particolare, il metodo Jigsaw si concretizza in tre fasi: dividere la classe in gruppi di cinque alunni con schede differenti tra loro; successivamente gli alunni che hanno la stessa scheda si riuniscono e la studiano insieme; nella terza fase della metodologia si riuniscono gli studenti nei gruppi di partenza e ciascuno spiega agli altri la propria scheda e gli altri dovranno prendere appunti per poi compilare un questionario sull'argomento.

La ricorrente ha appreso l'utilizzo della citata metodologia anche con la frequentazione del percorso universitario TFA Sostegno dell'Università Bicocca di Milano.

Alla citata metodologia Jigsaw oggi si riferiscono numerosi contributi, articoli e lavori di settore (fra i quali vedasi anche : Mario Comoglio "*Insegnare e apprendere in gruppo*", LAS, Roma 1996; Johnson D. Johnson, R e Holubec, "*Apprendimento Cooperativo in classe*", Erickson Trento 1996; Spencer Kagan, "*L'apprendimento cooperativo: l'approccio strutturale*", Edizioni Lavoro, Roma 2000).

Come ben si vede, la proposta della ricorrente era non solo articolata e approfondita, ma era orientata alla applicazione di particolari metodologie di didattica anche personalizzata.

Da quanto sopra consegue la illegittimità della griglia della prova orale, nonché la illegittimità delle valutazioni rese dalla Commissione, perché non solo non è stata concessa alla ricorrente la esposizione di una lezione simulata, né quindi è stata valutata una lezione simulata; ma anche perché nella griglia di valutazione non è stato riservato alcun punteggio per la parte della prova (la lezione simulata) che, secondo il Decreto MIUR 95/2016, doveva essere quella più importante (35 minuti massimi per la "lezione simulata" e altri 10 minuti di

interlocuzione sui relativi contenuti); e in ogni caso, come si è detto, anche perché le valutazioni esposte dalla Commissione per “Padronanza discipline” e “Progettazione didattica” sono carenti e contraddittorie.

Secondo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art.7 comma quarto e art.8 comma quinto Decreto MIUR 95/2016. Eccesso di potere, carenza di motivazione. Manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e sproporzione. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.

La griglia adottata dalla Commissione per la prova orale (Decreto USR 27.09.2016 n.17008 e allegato n.1 al verbale n.12 del 10.09.2016) è altresì impugnata per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità del sistema di ponderazione dei punteggi.

Si ricorda che per il superamento della prova orale era previsto un punteggio minimo di 28 punti su massimi 40 attribuibili al singolo candidato (cfr. art.8 comma quinto Decreto MIUR 95/2016).

La griglia adottata dalla Commissione è composta da cinque indicatori. Per tre di questi (“*Padronanza discipline*”, “*Trasmissione*”, “*Progettazione didattica*”) sono stati previsti punti da 0 a 10; per altri due (“*Uso TIC*”, “*Lingua straniera*”) sono stati previsti punti da 0 a 5.

Con evidente contraddittorietà intrinseca, la ponderazione del punteggio attribuita ai singoli cinque indicatori è formulata in modo tale da precludere il raggiungimento del minimo punteggio di sufficienza (28 punti) anche al candidato che avesse ottenuto la sufficienza in ciascuno dei cinque indicatori.

Si consideri, infatti, che per i tre indicatori che prevedevano il punteggio massimo di 10 punti la sufficienza era individuabile nel livello di punteggio 7; mentre per i due indicatori che prevedevano il punteggio massimo di 5 punti, la sufficienza era sicuramente individuabile nel livello di punteggio 3.

Tuttavia, il candidato che avesse ottenuto anche 7 punti per ognuno dei primi tre indicatori, e 3 punti per ognuno degli altri due indicatori, non avrebbe comunque raggiunto la sufficienza, ottenendo 27 punti (7 + 7 + 7 + 3 + 3 = 27) a fronte del minimo richiesto di 28 punti.

E' ben noto che la Commissione, nella elaborazione della griglia di valutazione, detiene un margine discrezionalità tecnica che non consente un sindacato diretto da parte del Giudice amministrativo; tuttavia, è altrettanto pacifico che ove l'operato dell'amministrazione sia inficiato da manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà i relativi provvedimenti possono essere oggetto di un intervento giurisdizionale di sospensiva e di annullamento.

E questo è proprio il nostro caso, in cui viene contestata una griglia di valutazione connotata da una ponderazione del punteggio apertamente illogica e contraddittoria, che ha condotto ad una valutazione errata e illogica della prova orale della ricorrente, con travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

E' manifestamente irragionevole, illogico e altresì contraddittorio procedere a valutare le prove dei candidati sulla base di una griglia che nega ai candidati un giudizio di sufficienza anche nella ipotesi in cui gli stessi candidati abbiano raggiunto un giudizio di sufficienza in tutti e cinque gli indicatori.

Occorre infatti tenere presente che la ricorrente aveva ottenuto almeno la sufficienza in tutti e tre gli indicatori principali (con punteggi di 6, 7 e 6) e un punteggio di 2 negli altri due indicatori. Una griglia formata correttamente avrebbe quindi facilmente potuto condurre ad una valutazione sufficiente della prova orale.

Vero è che i dedotti profili che inficiano la griglia di valutazione sono derivati anche da due ulteriori vizi, che devono essere tenuti in attenta considerazione.

In primo luogo, è stata concessa una valorizzazione sproporzionata alle competenze per “Uso TIC” (da zero a 5 punti) e per “lingua straniera” (da zero a 5 punti).

E questo ha inciso concretamente e negativamente sulla valutazione della prova orale della ricorrente, la quale ha raggiunto almeno la sufficienza nei tre indicatori principali (6 punti per “Padronanza discipline”, 7 punti per “Trasmissione”, 6 punti per “Progettazione didattica”) ed è stata notevolmente penalizzata per “Uso TIC” (2 punti su massimi 5) e “Lingua straniera” (2 punti su massimi 5).

E' del tutto evidente infatti che per questi due indicatori, che non sono utili a saggiare la competenza specifica per l'insegnamento, ma semmai due competenze accessorie, la griglia di valutazione concede sino a 10 punti complessivi, finendo quindi per equiparare il punteggio di questi due indicatori al punteggio riservato a una delle tre competenze principali (ovvero alla “Padronanza delle discipline”, max 10 punti, o alla “Trasmissione”, max 10 punti, o alla “Progettazione didattica”, max 10 punti).

Questa equiparazione di due indicatori relativi a competenze accessorie (Tic e lingua straniera) ad uno degli indicatori che invece riguardano la vera e propria capacità di insegnamento è sproporzionata, irragionevole, e illegittima.

Sproporzione che, peraltro, può essere rilevata anche osservando che per un candidato che avesse ottenuto la ampia sufficienza (7 punti su 10) in tutti e tre gli indicatori che attribuivano sino a 10 punti, l'unica possibilità di raggiungere il punteggio minimo utile complessivo di 28 punti sarebbe stata quella di ottenere un punteggio di quasi eccellenza (4 punti su 5) o per uso TIC o per lingua straniera.

Lo stravolgimento delle valutazioni provocate da una simile griglia di valutazione dipende, fra l'altro, anche dal fatto che per la graduazione numerica dei giudizi la Commissione ha previsto di partire dallo zero.

In primo luogo, ove si consideri che la ricorrente non solo è insegnante, pure abilitata con specifici percorsi, e aveva già superato prove scritte e pratiche (che comprendevano anche una valutazione per lingua straniera), la previsione di una valutazione pari a zero non può ritenersi verosimile né ragionevole. In un quadro simile non si può ipotizzare un giudizio che consideri una nullità assoluta del singolo indicatore previsto per prova orale.

D'altra parte le valutazioni che nella griglia corrispondono a zero o non sono verosimili (per esempio per le TIC, si prevede semplicemente che il candidato "non usa le Tic") o non corrispondono affatto ad un giudizio di grado nullo.

Ed infatti, non è corretto né ragionevole riferire un giudizio pari a zero ad un candidato che "progetta il percorso didattico in modo disorganico" (Progettazione didattica); ad un candidato che "si esprime in modo scorretto, confuso e inadeguato" (Trasmissione); oppure ad un candidato che "conosce la disciplina in modo frammentario e lacunoso" (Padronanza disciplina).

Un percorso didattico disorganico, una modalità di comunicazione scorretta e confusa, e una conoscenza frammentaria della disciplina possono condurre ad una valutazione penalizzante, ma non equivalgono affatto ad un giudizio numerico pari a zero.

Sotto un ulteriore profilo, poi, l'introduzione di questo grado di giudizio di livello zero – già di per sé illegittimo - ha provocato anche una estensione dei livelli negativi di valutazione dei singoli indicatori, e ha contribuito a quell'effetto distorsivo nella valutazione dei giudizi già esposto in precedenza, in forza del quale in sostanza gli unici livelli di valutazione sufficiente erano da identificarsi in 8 punti su 10 per i tre indicatori maggiori (visto che livelli di valutazione sufficiente di 7 + 7 + 7 su massimi 10, accompagnati da livelli di sufficienza di 3 + 3 su massimi punti 5 non consentivano di raggiungere il punteggio minimo di 28 punti).

Anche sotto questo punto di vista, deve ritenersi illegittima (perché non ragionevole, illogica e contraddittoria) una griglia di valutazione nella quale il

numero dei livelli di valutazione sufficiente sono notevolmente ridotti rispetto al numero dei livelli di valutazione non sufficiente.

Terzo motivo: Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 2 comma terzo, art.2 comma quarto, art.4 comma settimo DM 96/2016; art. 4 comma terzo Ordinanza MIUR n. 97 del 23 febbraio 2016. Violazione della Circolare Miur n. 9705 del 12.04.2016. Eccesso di potere, carenza di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento delle procedure di reclutamento.

Per la prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 14.12.2016 non risulta né la nomina né la presenza né la sottoscrizione di un membro aggregato per le competenze di informatica.

Preme ricordare che con Decreto USR 18.10.2016 n.2986 per la Prima sottocommissione si era proceduto a nominare, quale membro aggregato per le competenze di informatica, il Prof. Sala Valerio.

Tuttavia successivamente lo stesso Prof. Sala Valerio aveva rinunciato; e l'amministrazione aveva quindi ritenuto di procedere senza la nomina di un nuovo membro aggregato per informatica, *“considerato che la commissaria Ghislanzoni Marina è in possesso dei titoli per l'accertamento delle competenze di informatica”* (Decreto USR 8.11.2016 n. 3107).

Le valutazioni della prova orale della ricorrente, quindi, per quanto riguarda le competenze di informatica sono state espletate dal commissario Ghislanzoni Marina.

Questo modo di procedere, così come i relativi atti, sono contestati e impugnati dalla ricorrente.

La norma che prevede la possibilità di affidare ad uno dei commissari effettivi anche l'accertamento delle competenze di informatica è l'**art.2 comma terzo**

del D.M. 96 del 2016, che così dispone: *“Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della Commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche si procede alla nomina in qualità di membro aggregato di un docente titolare dell'insegnamento di informatica che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica”*.

Nel nostro caso, occorre considerare che la Prof.ssa Ghislanzoni Marina era stata nominata quale membro effettivo della Commissione con Decreto USR del 31 agosto 2016 n. 2496; mentre il Prof. Sala Valerio era stato nominato quale membro aggregato per le competenze di informatica con Decreto USR 18.10.2016 n.2986.

Da quanto sopra risulta che la nomina del Prof. Sala Valerio è avvenuta quando già era stata nominata quale commissario effettivo la Prof.ssa Ghislanzoni Marina; il che significa che l'amministrazione, nel momento in cui ha nominato il Prof. Sala Valerio (18.10.2016), ha ritenuto che non fosse “possibile affidare ai componenti effettivi della Commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche”, neppure con riferimento alla Prof.ssa Ghislanzoni Marina, visto il disposto di cui all'art.2 comma terzo del DM 96 / 2016.

Ma se così è – e non si vede come potrebbe dedursi diversamente – risulta allora del tutto contraddittorio, e comunque ingiustificato e illegittimo che trascorso neppure un mese l'amministrazione abbia ritenuto di procedere, a seguito della rinuncia del Prof. Sala, senza la nomina di un nuovo membro aggregato per informatica, sul mero presupposto che “la commissaria Ghislanzoni Marina è in possesso dei titoli per l'accertamento delle competenze di informatica” (Decreto USR 8.11.2016 n. 3107).

Visto il disposto di cui all'art.2 comma terzo del DM 96/2016, se la commissaria Ghislanzoni deteneva davvero le competenze per le valutazioni di informatica il Prof. Sala Valerio non avrebbe potuto essere nominato quale membro aggregato per informatica. Notasi bene, peraltro, che la norma non indica alcuna discrezionalità detenuta dall'amministrazione sul punto; solamente “ove

non sia possibile” affidare le valutazioni di informatica ai commissari effettivi si può procedere alla nomina di un membro aggregato.

Una volta quindi che la Commissione abbia ritenuto di nominare un sostituto aggregato per le valutazioni di informatica, nel caso di rinuncia dello stesso è necessario nominare un altro sostituto per le valutazioni di informatica, pena una evidente contraddittorietà degli atti, oltre ad una inammissibile arbitrarietà insita negli stessi.

Per questi motivi è impugnato il Decreto USR 8.11.2016 n.3107, con il quale si è fra l'altro ritenuto di non nominare un sostituto del Prof. Sala, confidando sul fatto che la commissaria Ghislanzoni fosse *“in possesso dei titoli per l'accertamento delle competenze di informatica”* (così come, per quanto occorrere possa, anche il precedente Decreto USR 18.10.2016 n.2986).

Si sottolinea, peraltro, che la circostanza del caso risulta particolarmente aggravata dal fatto che né con il Decreto USR 18.10.2016 n.2986 né con il Decreto USR 8.11.2016 n.3107 né con altro atto si è proceduto alla nomina di un membro supplente per il caso di indisponibilità del Prof. Sala, in violazione di quanto dispone il Decreto MIUR 96/2016, art. 2 comma quarto.

Con riferimento alla mancata nomina di membri supplenti, oltre alla violazione dell'art.2 comma quarto del Decreto MIUR 96/2016, è dedotta altresì la violazione della Ordinanza MIUR 97/16, la quale prevede che i decreti con i quali si nominano le Commissioni *“individuano anche i presidenti e i componenti supplenti”* (art. 4 comma terzo Ordinanza MIUR n. 97 del 23 febbraio 2016).

Si ricorda, peraltro, che la composizione delle Commissioni doveva essere completata *“sin dalla prova scritta”*, secondo quanto indicato dalla Circolare Miur n. 9705 del 12.04.2016.

Per questi motivi, la valutazione delle competenze di informatica della ricorrente non è avvenuta in maniera legittima; e l'impugnazione appare pregnante e di rilievo ove si consideri che la ricorrente ha riportato per valutazione di *“Uso TIC”*

un punteggio penalizzante e influente sull'esito della propria prova orale (2 punti su massimi 5).

In ogni caso, la ricorrente impugna il Decreto USR 8.11.2016 n.3107 anche perché non risulta che la Prof.ssa Marina Ghislanzoni detenga i titoli per la valutazioni di informatica; e come si è detto, lo stesso Decreto USR con il quale si era in precedenza nominato un membro aggregato per informatica dimostra la fondatezza dell'assunto.

Si ricorda che l'art.2 comma terzo del DM 96 prevede la nomina di un "*docente titolare dell'insegnamento di informatica*"; e che l'art.4 comma settimo dello stesso DM 96/2016 prevede che i commissari aggregati debbano "*aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41 Scienze e tecnologie informatiche*".

Da quanto sopra consegue che i commissari effettivi ai quali venga riconosciuta la possibilità di compiere le valutazioni per informatica devono detenere analoghe competenze e titoli (infatti lo stesso Decreto USR impugnato riferisce che la Prof.ssa Ghislanzoni sarebbe "*in possesso dei titoli per l'accertamento delle competenze di informatica*").

In ogni caso si richiede che all'amministrazione venga ordinata la produzione dei titoli in possesso della Prof.ssa Ghislanzoni per l'accertamento delle competenze di informatica.

Occorre a questo punto aggiungere che la serie procedurale composta dal Decreto USR 18.10.2016 n.2986 e dal Decreto USR 8.11.2016 n.3107 provoca un livello di illegittimità tale nella procedura da permettere di accogliere la richiesta di sospensiva e di annullamento anche nell'ipotesi in cui la Prof.ssa Ghislanzoni detenesse veramente le competenze e i titoli per l'accertamento di informatica.

Vero è, infatti, che se la Prof.ssa Ghislanzoni avesse detenuto sufficienti competenze per informatica risulterebbe allora comunque illegittima la precedente nomina del membro aggregato Prof. Sala Valerio, per violazione dell'art.2 comma terzo del DM 96/2016.

E la illegittimità della nomina del Prof. Sala inciderebbe in maniera consistente sulla validità della prova orale sostenuta dalla ricorrente, perché in questo modo non sarebbe giustificabile il fatto che per la stessa Sottocommissione alcuni candidati (quelli valutati sino alla data 8 novembre 2016) sarebbero stati valutati per le competenze di informatica da un apposito membro aggregato, e altri candidati (quelli valutati dopo la data 8 novembre 2016, fra cui la ricorrente) sarebbero stati valutati da un commissario effettivo e in assenza di un membro aggregato appositamente nominato.

Un simile modo di procedere infatti provoca una **lesione ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento dei candidati**, che peraltro non sarebbe neppure giustificabile per una supposta carenza di nominativi disponibili fra gli aspiranti commissari, visto che la Prof.ssa Ghislanzoni era già commissario effettivo a partire dal 31 agosto 2016 ed avrebbe quindi potuto, se deteneva veramente i titoli, valutare le competenze di informatica per tutti i candidati, e non solo per quelli che sono stati valutati dopo il Decreto USR 8.11.2016 n.31078 (come la ricorrente).

Quarto motivo. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione irragionevole, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e di pubblicità. Contrasto con i principi di immutabilità e di stabilità della Commissione giudicatrice nelle procedure di reclutamento per il pubblico impiego.

La ricorrente, fino al giorno in cui si è presentata a sostenere le prove orali, non ha avuto alcuna conoscenza né della Sottocommissione alla quale era stata

assegnata, né dei commissari che la avrebbero valutata (né delle loro specifiche competenze per materia).

Si ricorda che per la classe di concorso A28 si è proceduto alla nomina di due sottocommissioni, in considerazione del numero elevato dei candidati, e così come prevede il Decreto ministeriale; pertanto i candidati, per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche, erano stati assegnati alla Prima o alla Seconda Sottocommissione.

Tuttavia, per la prova orale, la ricorrente è stata assegnata alla Prima Sottocommissione, quando invece era stata assegnata per la prova scritta alla Seconda Sottocommissione.

Questo modo di procedere è già di per sé illegittimo.

Nei concorsi pubblici il principio di immutabilità della Commissione giudicatrice e il principio di unicità della relativa valutazione costituiscono parametri generali e fondamentali della legittimità della procedura.

E' pur vero che detti principi, che attengono alla salvaguardia di criteri di imparzialità e trasparenza del reclutamento, devono trovare un equo contemperamento con esigenze di celerità e di efficacia dell'agire amministrativo; fatto dal quale deriva la possibilità che l'amministrazione, a conseguenza di indisponibilità o rinunzie dei membri della Commissione, provveda alla supplenza o sostituzione con nuove nomine.

Tanto precisato, preme sottolineare che nel nostro caso la assegnazione a diversa sottocommissione per la prova orale non si giustifica per improvvise o supposte – e comunque non motivate né espresse – esigenze che derivassero da carenze nel completamento dei nominativi disponibili per le sottocommissioni.

Vero è, piuttosto, che la assegnazione a diversa Sottocommissione è stata deliberatamente assunta nella voluta applicazione di uno sconosciuto criterio di assegnazione, mai comunicato o pubblicato in alcun modo.

Come risulta infatti dai verbali della prova orale della ricorrente *“I candidati convocati per la sessione odierna, come da calendario pubblicato con decreto prot. 16999 del 27 settembre 2016, sono stati abbinati alla presente sottocommissione secondo il criterio riportato nel verbale n. 15 del 22 settembre 2016. L’ordine dei colloqui è stabilito secondo i criteri riportati nello stesso verbale n.15 del 22 settembre 2016”*.

La ricorrente non conosce questo verbale, né i suoi contenuti, e richiede che all’amministrazione venga comunque ordinata la sua produzione in giudizio.

In ogni caso, il verbale n. 15 del 22 settembre 2016 così come i suoi contenuti e criteri sono contestati e impugnati in quanto illegittimi, con riserva di ogni ulteriore azione, ove ritenuta necessaria, utile o opportuna.

Per quanto riguarda l’ordine dei colloqui, infatti, esso è stabilito dal Ministero, in ordine progressivo e alfabetico rispetto alla lettera estratta dall’amministrazione per questa classe di concorso (che era la lettera A).

Per quanto poi riguarda il criterio con il quale la ricorrente è stata abbinata alla Prima Sottocommissione, esso è comunque illegittimo, perché la ricorrente non lo conosceva prima di sostenere la prova orale, né conosceva il motivo di questa nuova attribuzione; perché in questo modo la ricorrente non sapeva con anticipo a quale delle due Sottocommissioni sarebbe stata assegnata; e perché, in ogni caso, i ricorrenti dovevano essere abbinati alla Sottocommissione che aveva valutato la loro prova scritta e pratica.

Innanzitutto, e questo depone per una **carezza di motivazione**, non è dato di comprendere per quale motivo si sia proceduto ad attribuire una diversa Sottocommissione.

Infatti, questo non può dipendere da motivi logistici o organizzativi, visto che tutti gli ammessi alla prova orale sono stati convocati nello stesso luogo (Istituto Bertacchi di Lecco).

Inoltre, anche supponendo che questa attribuzione a diversa Sottocommissione sia dipesa dal fatto che ad una sottocommissione fossero rimasti molti più candidati da esaminare per la prova orale rispetto all'altra, occorre ricordare che alla prova orale sono stati ammessi complessivamente 416 candidati. Questo significa che a nessuna delle due sottocommissioni potevano risultare in carico più candidati da esaminare di quanto prevede la disciplina (che prevede il frazionamento delle commissioni solo per oltre cinquecento candidati).

A tutto questo deve aggiungersi che corrisponde all'**interesse pubblico** della stessa amministrazione la possibilità che un candidato venga esaminato per tutte le prove dalla stessa commissione.

L'amministrazione ha infatti un preminente interesse a esaminare con completezza le capacità e le competenze dei candidati. Questa completezza della valutazione può essere resa da una Commissione (o sottocommissione) che ha corretto e conosce tutte le prove (scritte, pratiche e orali) sostenute da un candidato, e viene invece notevolmente affievolita, se non pregiudicata, da una sottocommissione che subentra solo per la valutazione della prova orale.

D'altra parte, lo spostamento del candidato da una commissione ad un'altra nel corso di una procedura, e senza alcuna rilevabile motivazione, non assolve a fondamentali garanzie di **trasparenza, imparzialità, e parità di trattamento.**

Sotto una differente angolazione, i criteri adottati per l'assegnazione dei candidati alle due sottocommissioni violano anche **il principio di pubblicità** delle procedure di reclutamento.

Questi criteri sono stati deliberati il 22 settembre 2016, e avrebbero ben potuto essere comunicati ai ricorrenti nel momento in cui si è disposta la convocazione collettiva dei candidati alla prova orale (27 settembre 2016).

Tuttavia, questi criteri di assegnazione delle due sottocommissioni sono ancora oggi sconosciuti alla ricorrente, che è venuta a conoscenza della Sottocommissione assegnata solo il giorno stesso della prova orale.

Si sottolinea, peraltro, che neppure nell'avviso di convocazione alle prove orale del 27 settembre 2016 è indicata la Sottocommissione alla quale la ricorrente era stata attribuita.

Tutto questo provoca un chiaro e immotivato difetto di pubblicità della procedura; **i candidati hanno il diritto di conoscere con un congruo anticipo da chi saranno valutati, ovvero i membri che compongono la Commissione. E questo non è stato concesso alla ricorrente.**

Si consideri, peraltro, che è trascorso molto tempo fra la assegnazione dei candidati alle Sottocommissioni (avvenuta il 22 settembre 2016) e lo svolgimento della prova orale della ricorrente (14 dicembre 2016).

Non c'è alcun ragionevole motivo per tenere nascosta alla ricorrente, per tutto questo tempo, l'identità, la qualifica e le competenze di coloro che la valuteranno.

E d'altra parte, occorre altresì aggiungere che non è affatto irrilevante per la preparazione di una prova orale sapere se i commissari siano competenti in fisica, matematica o scienze; al di là del fatto, che è appena il caso di ricordare, che in questo modo viene altresì precluso alla ricorrente qualunque possibilità di controllare ed eventualmente contestare la legittimità stessa della nomina e della composizione della Sottocommissione, se non dopo avere sostenuto la prova stessa.

E la violazione della pubblicità della procedura deve essere vagliata *anche* con riferimento al fatto che, poiché sino al giorno dell'orale la ricorrente non aveva conoscenza della sottocommissione alla quale era stata assegnata, **è stata pregiudicata notevolmente la sua facoltà di potere assistere, prima della prova orale, alle prove degli altri candidati assegnati alla Sottocommissione alla quale era stata assegnata.**

Come ha ribadito il Consiglio di Stato “*Ciascun candidato è titolare, infatti, di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione*” (**Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 1627/15 del 27 marzo 2015**; in senso analogo vedi anche Consiglio di Stato n.1622 del 2014).

E tuttavia, nel caso nostro, questo “*interesse qualificato*” è stato pregiudicato proprio dal fatto che la ricorrente, non sapendo a quale delle due sottocommissioni sarebbe stata assegnata, non ha potuto assistere alle precedenti prove della Sottocommissione alla quale era stata assegnata.

Né si potrebbero considerare ipotetiche alternative a disposizione della ricorrente.

Vero è infatti che alla ricorrente non era stata affatto comunicata la nuova ripartizione fra le due Sottocommissioni; e in ogni caso, anche ipotizzando in astratto un mutamento dei criteri di ripartizione fra le due Sottocommissioni, comunque la ricorrente non sapeva se sarebbe stata assegnata alla Prima o alla Seconda Sottocommissione.

Né si può pretendere che la ricorrente assista alle prove sia della Prima che della Seconda Sottocommissione, visto che le prove delle due Sottocommissioni si svolgevano in contemporanea (cfr. calendario prove), e perché comunque in questo modo la facoltà di assistere alle prove orali della propria Sottocommissione sarebbe diventata gravosa, e comunque notevolmente pregiudicata.

Sul risarcimento del danno

La ricorrente richiede sin d’ora il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna dell’amministrazione, e con riserva di ogni utile e migliore articolazione, anche sul piano istruttorio, in corso di causa.

Istanza di cautela

In ordine al *fumus boni iuris*, si confida nell'accoglimento dei sopra estesi motivi di ricorso.

In ordine al *periculum in mora*, si rappresenta che le prove orali sono state programmate sino al 25 gennaio 2017, e sono quindi da poco concluse.

Nelle more del giudizio pertanto i candidati idonei potranno in breve tempo essere immessi in ruolo e prendere possesso delle nuove funzioni.

Ciò premesso, al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si consolidino situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre ogni idonea cautela.

P. Q. M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previa idonea cautela, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati come specificati in epigrafe, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

In via istruttoria, si richiede che venga ordinato all'amministrazione di produrre in giudizio copia del verbale n. 15 del 22 settembre 2016 della Commissione, nonché documentazione comprovante tutti i titoli in possesso della Prof.ssa Ghislanzoni Marina alla data del 8.11.16 per l'accertamento delle competenze di informatica.

Con vittoria di competenze professionali e rimborso del contributo versato.

I sottoscritti Difensori chiedono di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi della vigente normativa fiscale in materia di contributo unificato, si dichiara che l'importo del contributo dovuto per la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di euro 325 (trecentoventicinque/00).

Milano, 9 febbraio 2017

prof. Avv. Vittorio Angiolini

Avv. Luca Formilan

Avv. Alessandro Basilico